



Consiglio Regionale della Campania

Nunzio Carpentieri

Presidente Commissione Speciale

Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi

Al Presidente della Giunta Regionale
On. Vincenzo De Luca

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell'art. 124 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania, avente ad oggetto: art. 9 della legge Regionale n. 35/2020 in modifica della legge regionale 6 maggio 2013.

Il sottoscritto CONSIGLIERE REGIONALE, ON. NUNZIO CARPENTIERI ai sensi dell'art. 124 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, rivolge formale interrogazione per la quale chiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

Premesso che

La legge Regionale n. 35/2020 in modifica della legge regionale 6 maggio 2013, ha disposto con l'art. 9 la chiusura dei dispensari farmaceutici "ordinari".

Il richiamato art. 9 inserisce nella prefata norma l'art. "54 bis. La disposizione di cui al comma 54, pur introducendo "l'obbligo di chiusura dei dispensari ordinari" con ogni evidenza non è di non automatica applicazione, infatti si interpreta nel senso che l'istituzione o il mantenimento di dispensari farmaceutici può essere disposta unicamente qualora ricorra una delle ipotesi espressamente previste all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali).

Testualmente l'art. 54 ter. Recita *"Fatta salva l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, i Comuni predispongono i provvedimenti di chiusura dei dispensari farmaceutici che, anche se istituiti prima dell'entrata in fonte: <http://burc.regione.campania.it> n. 157 del 3 Agosto 2020 vigore della presente disposizione, risultano operare senza che ricorra alcuna delle ipotesi indicate al comma 54bis"*. Appare evidente che tale chiusura può eventualmente essere disposta solo in mancanza acclarata delle predette ipotesi.

Tale condizione, ha riguardato il Comune di Camerota, dove l'Amministrazione ha disposto la chiusura di dispensari farmaceutici istituiti in virtù di Decreto Regionale e negli anni autorizzati dal Comune.

Tale chiusura è stata impugnata in sede giurisdizionale dall'avente causa con ricorso R.G. n. 1450/2023, il giudice Amministrativo nell'accogliere "i motivi aggiunti" con sentenza n. 918/2024, ha sostanzialmente censurato l'Ente per difetto di istruttoria e carenza di motivazione,



Consiglio Regionale della Campania

Nunzio Carpentieri

Presidente Commissione Speciale

Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi

evidenziando quindi ancora una volta che la norma regionale non può esprimere alcun automatismo nella chiusura dei dispensari.

Risulta inoltre allo scrivente, che l'Ente abbia reiterato i provvedimenti disponendo nuovamente la chiusura obliterata dal giudizio Amministrativo, adottando la delibera di giunta n. 147 del 13.12.2024, con la quale, è stata disposta la chiusura immediata dei dispensari ordinari nella titolarità del ricorrente dott. Coppola e l'istituzione di n. 3 dispensari stagionali.

La deliberazione fonda le motivazioni del provvedimento nell'istruttoria effettuata dai propri uffici e da un *“approfondito esame delle condizioni di fatto e di diritto riscontrabili nell'organizzazione del servizio farmaceutico erogato nell'ambito territoriale comunale”*.

Risulta altresì che tali istruttorie non siano allegate all'atto deliberativo e soprattutto che al ricorrente non sia stata offerta alcuna partecipazione al procedimento amministrativo come peraltro imposto dalla legge 241/90. In conseguenza della condotta dell'Amministrazione, l'avente causa ha nuovamente adito il giudizio amministrativo.

Appare che tale condotta oltre a ledere interessi pubblici e privati genera una condizione che rischia di sottrarre alla cittadinanza un servizio essenziale soprattutto in un territorio che rischia la marginalizzazione e significativi soprattutto nella stagione estiva.

Sul tema la Sentenza del Consiglio di Stato n. 02962/2018 REG. PROV. COLL. N. 09177/2016 Reg. Ric. e n. 01143/2017 Reg. Ric., nel richiamare l'art. 11 del D.L. n. 1/2012, con la quale l'organo ribadisce che la *“PA non può opporsi alla libera scelta del farmacista, in quanto, una siffatta facoltà costituisce l'esplorazione dei generali diritti di libertà di iniziativa economica e dell'esercizio della professione, sia pure subordinandosi al trasferimento all'autorizzazione delle competenti autorità, che non può essere negata se non per precipue ragioni ostative”*, contraria al Principio di razionalizzare l'equa distribuzione nel territorio delle farmacie garantendo una migliore accessibilità al servizio per i residenti in aree scarsamente abitate, in coerenza ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza”, ha sostanzialmente confermato la natura di pubblico servizio dei dispensari.

Nel caso di specie, assume a rilievo la circostanza che, tale uso della legge regionale peraltro con effetti retroattivi su autorizzazioni emesse a suo tempo con Decreto regionale, appare un unicum poiché tale applicazione non si riscontra in altre aree della regione, negando la garanzia della capillarità dell'assistenza farmaceutica comportando tra l'altro l'interruzione di un pubblico servizio.



Consiglio Regionale della Campania

Nunzio Carpentieri

Presidente Commissione Speciale

Trasparenza, controllo sull'attività della Regione e degli Enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi

Tanto premesso lo scrivente, nella sua qualità di Consigliere regionale e di Presidente della I Commissione Speciale, CHIEDE di conoscere se la competente Direzione regionale abbia contezza dell'operato dell'Amministrazione comunale di Camerota e se l'istruttoria condotta dall'Ente sia coerente con il quadro normativo vigente.

Cordialmente
On. Nunzio Carpentieri